

# **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI IL COLLEGIO**

VISTO l'art. 14 del DLL 23 novembre 1944, n. 382, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;

VISTO l'art. 7 del DLL 23 novembre 1944, n. 382, che attribuisce al Consiglio del Collegio il potere di stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

VISTA la Legge 3 agosto 1949 n. 536 che disciplina la sospensione per morosità;

## **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**

### **Art. 1 - (Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte del Consiglio del Collegio dei contributi previsti dall'art. 7 del DLL 23 novembre 1944, n. 382.

### **Art. 2 - (Misura della contribuzione)**

1. Il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Roma, su proposta del Consigliere Tesoriere, determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti all'Albo per le spese del proprio funzionamento.
2. La misura del contributo è determinata tenendo conto anche della quota per ogni iscritto da corrispondere annualmente al Consiglio Nazionale.
3. Il Consiglio del Collegio entro il 30 novembre di ogni anno approva il Bilancio Preventivo.
4. La riscossione del contributo è operata dall' Ufficio di Tesoreria - Entrate attraverso il portale PagoPA.
5. Gli interessi legali applicati alla quota annuale per il ritardato pagamento della stessa sono determinati annualmente ai sensi all'art. 1284, comma 1, del Codice civile, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo qualora ad inizio anno il calcolo degli stessi sia superiore ad €5,00.

### **Art. 3 - (Adempimenti per il recupero delle quote)**

1. Il termine previsto per il pagamento della quota è fissato nel 28 febbraio di ogni anno.
2. Ai sensi della Legge 3 agosto 1949 n. 536, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla apertura del procedimento per morosità.
3. Ogni anno, prima di procedere all'apertura del procedimento, l'Ufficio Entrate dell'Ente provvede all'invio agli iscritti morosi una lettera, inviata via PEC o raccomandata A/R, contenente il sollecito di pagamento congiuntamente alla comunicazione che la mancata regolarizzazione porterà all'apertura del procedimento per morosità.
4. Gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti possono essere soggetti alla sanzione della sospensione.
5. Coloro che vengono sospesi per morosità e perdurano nel non pagare la quota annua, a decorrere dal quinto anno consecutivo di sospensione e mancato pagamento delle quote, verranno segnalati d'Ufficio al Consiglio di Disciplina.

### **Art. 4 - (Entrata in vigore del regolamento)**

Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il 5 luglio 2021.